



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

1. L'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - collegato alla finanziaria 1999 - prevede che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.
E' altresì previsto che con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia effettuata la ripartizione delle risorse globalmente assegnate ai vari interventi.
2. Per il 2006 il "Fondo per gli incentivi alle imprese" corrisponde al capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero i cui stanziamenti nel triennio 2006/2008 sono i seguenti:

(in euro)

INTERVENTO	2006	2007	2008
Importo globale da bilancio 2006/2007	1.438.343.063	631.343.063	470.269.399

Gli importi derivano:

- dagli stanziamenti preesistenti, dai definanziamenti e rimodulazione disposti con la legge finanziaria 2006 (tabelle E ed F) nonché dai nuovi interventi previsti dall'articolo 11 commi 9 e 14/bis del decreto-legge 35/2005.
- Ai fini della emanazione del decreto di riparto delle risorse si fa presente che gli stanziamenti previsti dalla finanziaria 2006 sono relativi a specifici finanziamenti predeterminati per legge e non vi è alcun importo relativo ad autorizzazioni di spesa da suddividere tra diversi interventi ai sensi dell'articolo 52 della legge 448/98, per cui si propone di non apportare modifiche a detti importi e quindi la ripartizione del fondo unico è quella risultante dall'allegato al decreto.

3. A partire dal 1° luglio 2000 una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita alle Regioni in applicazione del decreto legislativo 112/98. Allo stato il trasferimento non ha ancora interessato le Regioni a statuto speciale: Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno ancora provveduto ad adeguare gli statuti. Sebbene sia prevedibile che nel corso dell'anno 2006 il processo di conferimento delle funzioni sia completato anche per le dette Regioni appare opportuno stabilire, nel decreto di riparto delle risorse, una clausola di salvaguardia che consenta il concreto avvio degli interventi nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni a tali Regioni. Si è quindi previsto che gli stanziamenti riferiti alle Regioni a statuto speciale saranno utilizzati dal Ministero delle attività produttive, in caso di mancato trasferimento delle funzioni, per gli interventi di seguito indicati:

INTERVENTO	PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE
Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 - "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali" (così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - "Interventi a favore del commercio e turismo" (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 c. 2 - "Incentivi automatici"	66,20

La predetta quantificazione è riferita solo agli stanziamenti che saranno attribuiti alle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta. Le percentuali indicate riprendono quelle fissate lo scorso anno.

4. Qualora si dovessero presentare nell'esercizio particolari esigenze il Ministero si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche operando sulla base di quanto previsto dalla contabilità generale dello Stato per gli spostamenti di fondi nell'ambito della stessa Unità previsionale di base.
5. Si allega la bozza del decreto del Ministro delle attività produttive che si intende adottare.